



COMUNE DI MOTTA CAMASTRA

Città Metropolitana di Messina



Piazza Croce, 1 98030 Motta Camastra (ME) - Tel. 0039 - 0942-985007
Sito internet: www.comunemottacamastra.it Mail: protocollo@pec.comunemottacamastra.it - P. IVA
00336470836

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 13/11/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA E CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DAL 15 AL 22 NOVEMBRE 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che la diffusione del virus COVID-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, che recita: "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";

CONSIDERATO che, in base ai dati comunicati dall'ASP di Messina, si è registrato un preoccupante incremento dei contagi da COVID-19;

CONSIDERATO che, diversi alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono risultati positivi al SARS-CoV-2/Covid-19;



CONSIDERATO che, sotto questo punto di vista, con particolare riferimento agli ambienti scolastici, occorre adottare ogni più ampia precauzione a tutela della salute pubblica, al fine di prevenire la possibile diffusione del virus;

CONSIDERATO che l'ingresso degli alunni della pluriclasse secondaria di I Grado, dell'edificio di Via Roma, avviene attraverso i locali della scuola dell'infanzia;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone iniziative e misure di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO l'incremento dei casi sul territorio comunale;

SENTITA la Dirigente Scolastica, con la quale è stata concordata la necessità di una sanificazione del plesso scolastico e di un fermo delle attività scolastiche che consenta di fare il punto circa lo sviluppo epidemiologico del virus anche sulla base delle informazioni acquisibili dall'ASP;

RAVVISATA, per le suddette motivazioni e sulla base del recente trend del numero dei contagi sul territorio comunale, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente per la tutela della sanità pubblica ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 833/1978;

VISTO l'art. 32 e 117 della Costituzione;

VISTO l'art. 50 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, nell'ambito del territorio comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto;

ORDINA

1. In via precauzionale e cautelativa per la salute pubblica, contingibile ed urgente la sospensione delle attività scolastiche in presenza e la chiusura della **Scuola dell'Infanzia** dal **15 al 22 novembre 2021**, al fine di consentire la sanificazione dei locali e di fare il punto circa lo sviluppo epidemiologico del virus anche sulla base delle informazioni acquisibili dall'ASP.

AVVERTE



Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza venga portata a corretta esecuzione dal Responsabile Area Ambiente e Territorio;
2. Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione mediante affissione di avviso nei luoghi pubblici e tramite gli altri canali di comunicazione dell'ente.

DISPONE

Che a cura dell'Ufficio Affari Generali copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Al Presidente della Regione Siciliana;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Alla Prefettura di Messina;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- All'ASP di Messina;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- Al Dirigente Scolastico;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Francavilla di Sicilia;
- Al Responsabile Area Urbanistica e Vigilanza.
- Al Comando Polizia Locale.

IL SINDACO
(Geom. Carmelo Blancato)

